



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

R.C. Professione

Periti Industriali

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza



Vittoria
Assicurazioni

Glossario	pag. 3
Norme specifiche che regolano l'assicurazione della responsabilità civile professionale del perito industriale	pag. 5
Condizioni particolari (specifiche)	pag. 7
Condizioni Aggiuntive	pag. 9

Sezione Periti Industriali - Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

Garanzia / Attivita' / Ipotesi interessata	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
--	--------------------	---	---	--

Condizioni Generali di Assicurazione (sempre operanti) Norme che disciplinano l'attivita' assicurata (sempre operanti)

Regolazione del Premio – Mancata comunicazione dei dati	4		Euro 5.000,00 nei 30 giorni successivi alla scadenza Euro 10.000,00 decorso il 30° giorno.	
Tutte le garanzie di polizza incluse quelle disciplinate dalle Condizioni Particolari e quelle disciplinate dalle Condizioni Aggiuntive	23	come indicato in frontespizio di polizza	come indicato in frontespizio di polizza	

Condizioni Particolari che integrano le Condizioni Generali (sempre operanti)

R.C.O.	E		Relativa del 6%	150.000 euro per sinistro
R. C. Conduzione dello studio	E			150.000 euro per sinistro
Inquinamento accidentale	H			75.000 euro
Perdite patrimoniali	I			come indicato nel frontespizio di polizza con il limite del 50% del massimale
Perdita di documenti	J			75.000 euro
Multe e ammende	K			75.000 euro
Tutela privacy	L			75.000 euro

Condizioni Aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

Danni alle opere	2	importo specifico per questa estensione indicato in frontespizio di polizza		50% del massimale
Mancata rispondenza opere	3			75.000 euro
Funzioni svolte nell'ambito del D.lgs. 81/08	4			50% del massimale

Ai sotto elencati termini le Parti attribuiscono il seguente significato:

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione

il contratto di assicurazione

Contraente

il soggetto che stipula l'assicurazione

Cose

oggetti materiali (inclusi documenti, denaro e titoli al portatore) e animali

Danni materiali

morte, lesioni personali e danneggiamento o distruzione di cose

Dati e Sistema Informatico

- per "Dati Personali" qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'attività dell'Assicurato;
- per "Dati" qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM;
- per "Supporti dati" tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CDROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati;
- per "Sistema Informatico" l'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

Direttore dei Lavori

il singolo professionista che, per incarico e nell'interesse del committente, segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori

Franchigia

in caso di danno indennizzabile, l'importo che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato

Impresa

la Società assicuratrice ovvero VITTORIA Assicurazioni S.p.a.

Indennizzo (o Risarcimento)

la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro rientrante nella copertura assicurativa

Massimale

l'importo massimo, indicato sul frontespizio di polizza, a carico dell'Impresa o, in caso di polizza in coassicurazione, a carico di tutte le Società Coassicuratrici complessivamente.

Il massimale si intende prestato per periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi; ai fini dell'individuazione del periodo assicurativo colpito, si considera, per ogni sinistro, la data della prima richiesta di risarcimento inviata all'Assicurato o al Contraente.

Per i sinistri che colpiscono la garanzia prestata con la Condizione Particolare E (Conduzione dello studio e RC verso i dipendenti), il massimale si intende prestato per sinistro.

Il massimale resta unico anche in caso di sinistro e/o di pluralità di sinistri coinvolgente/i la responsabilità di più assicurati.

Perdite patrimoniali

il pregiudizio economico non determinato da morte, lesioni personali, danneggiamento o distruzione di cose; rientra in tale definizione il pregiudizio economico, conseguente a demolizione parziale o totale di opere disposta dall'autorità, salvo che il provvedimento di demolizione sia stato motivato dal pericolo di rovina delle opere stesse

Periodo assicurativo annuo

ciascun periodo di un anno successivo alla data di effetto della polizza o alla data di tacito rinnovo della stessa

Polizza

il documento che prova l'assicurazione

Premio

la somma dovuta dal Contraente all'Impresa

Privacy

il complesso delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e ai relativi regolamenti e provvedimenti amministrativi

Progettista

il professionista che individualmente o insieme ad altri professionisti predisponga un progetto

Sottolimito

l'importo massimo - inferiore al massimale ed espresso in percentuale rispetto al massimale stesso o in importo numericamente determinato - a carico dell'Impresa o, in caso di polizza in coassicurazione, a carico di tutte le Società Coassicuratrici complessivamente.

Il sottolimito si intende prestato per periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi; ai fini dell'individuazione del periodo assicurativo colpito, si considera, per ogni sinistro, la data della prima richiesta di risarcimento inviata all'Assicurato o al Contraente.

Per i sinistri che colpiscono la garanzia prestata con la Condizione Particolare E (Conduzione dello studio e RC verso i dipendenti), il sottolimito si intende prestato per sinistro.

Il sottolimito resta unico anche in caso di sinistro e/o di pluralità di sinistri coinvolgente/i la responsabilità di più assicurati.

Scoperto

in caso di danno indennizzabile, l'importo espresso in percentuale che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato

Sinistro

la prima richiesta di risarcimento danni inviata all'Assicurato

Per i sinistri che colpiscono la garanzia prestata con la Condizione Particolare E (conduzione dello studio e RC verso i dipendenti) il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione

Norme specifiche che regolano l'assicurazione della responsabilità civile professionale del perito industriale

Art. 22 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e/o danneggiamenti a cose (Sezione I – Danni materiali) in conseguenza di un comportamento colposo, di cui debba rispondere, per fatto proprio o di collaboratori o di dipendenti, verificatosi in dipendenza dello svolgimento dell'attività professionale dichiarata in polizza.

La garanzia comprende le attività complementari e accessorie rientranti nell'ambito delle competenze professionali definite per legge.

La garanzia comprende le perdite patrimoniali (Sezione II – Perdite patrimoniali), nei termini e nei limiti di cui alle Condizioni Particolari della relativa Sezione.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio della professione indicata in polizza.

Ferme le esclusioni di cui all'articolo 21 "Rischi esclusi dall'assicurazione" – Sezione "Norme comuni che regolano le attività professionali", e ai successivi articoli 24 e 25 nonché le esclusioni previste da altre Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per danni connessi o inerenti l'industria Aeronautica, Spaziale, Nucleare, Chimica e Farmaceutica.

La garanzia è prestata **con il limite per sinistro e per anno assicurativo:**

- per i danni materiali, del massimale indicato sul frontespizio di polizza;
- per le perdite patrimoniali, del sottolimito indicato sul frontespizio di polizza

Il massimale ed i sottolimiti operano nei termini di cui al Glossario.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Si noti che la garanzia del contratto di assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE" ed è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE e da questi denunciate all'Impresa nel medesimo periodo riferite a fatti commessi dopo la data di retroattività se concessa. Terminato il periodo di validità dell'assicurazione, cessano gli obblighi dell'Impresa e nessuna denuncia potrà essere accolta.

Art. 23 – Scoperto obbligatorio

La liquidazione del danno dovuta in forza della presente assicurazione avverrà detraendo, per ciascun sinistro, lo scoperto indicato in polizza

Detto scoperto è operante anche in relazione alle ipotesi disciplinate dalle Condizioni Particolari e dalle eventuali Condizioni aggiuntive.

Lo scoperto è operante anche in relazione alle eventuali pattuizioni e clausole ulteriori riportate sul simplo di polizza, salvo che nelle stesse sia espressamente stabilito diversamente.

Restano salve le maggiori franchigie o minimi di scoperto eventualmente previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Il minimo ed il massimo di scoperto si intendono sempre determinati con riferimento al massimale, anche qualora relativi a fattispecie per le quali la copertura assicurativa è prestata con sottolimito.

Art. 24 – Limite valore delle opere

La garanzia è prestata esclusivamente per attività professionale attinente le opere il cui valore complessivo non sia superiore a Euro 1.000.000,00.

Art. 25 - Esclusioni

Ad integrazione delle esclusioni previste all'art. 21 - NORME COMUNI CHE REGOLANO LE ATTIVITA' PROFESSIONALI - l'assicurazione non vale inoltre:

- a) se l'attività professionale viene svolta nell'ambito di rapporto di lavoro dipendente;
- b) per le richieste di risarcimento occasionate dalla partecipazione a organi e/o commissioni giudicanti;
- c) per i danni derivanti da mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere, esclusi i danni alle opere stesse;
- d) per responsabilità che la legge, nei vari Paesi, attribuisce al Produttore di beni in genere;
- e) per i danni subiti dalle opere in costruzione e dalle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
- f) per i danni subiti dalle opere costruite o prodotte, in parte o totalmente, tramite opere, o parti di esse, progettate dall'Assicurato;
- g) per lo svolgimento delle attività previste e disciplinate dal D.Lgs 81/08;
- h) per multe, ammende e sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato, salvo quanto disposto dalla Condizione particolare K;

Si intendono altresì esplicitamente esclusi i danni:

- i) causati e/o subiti da opere o porzioni di opere già costruite alla data di effetto della presente polizza;
- j) avvenuti dopo la data di compimento dell'opera. Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di compimento delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:
 - sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
 - consegna anche provvisoria delle opere al committente;
 - uso delle opere secondo destinazione.

Sezione I - Danni materiali

G. Garanzia dopo il compimento delle opere

A parziale deroga dell'articolo 25 lettera j), relativamente alla/e attività di progettazione e/o direzione dei lavori, la garanzia si intende prestata per i danni verificatisi ed insorti entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori. **purché la prima richiesta risarcitoria pervenga all'Assicurato o al Contraente durante il periodo di validità della polizza e il sinistro sia denunciato all'Impresa entro il medesimo periodo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di cessazione della polizza stessa.**

Resta comunque ferma l'esclusione di cui all' Art. 25 lettera e) salvo che non sia espressamente richiamata la Condizione aggiuntiva 2, nel qual caso la presente estensione sarà operante con l'applicazione dello scoperto e nei limiti del massimale previsti da tale ultima Condizione.

H. Inquinamento Accidentale

A parziale deroga dell'esclusione prevista all'articolo 21, l'assicurazione si estende ai danni di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, **purché verificatisi per un fatto improvviso, oltre che imprevisto e non voluto dall'Assicurato o dalle persone delle quali deve rispondere. La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza di Euro 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.**

Sezione II - Perdite patrimoniali

I. Perdite patrimoniali

Esclusivamente per lo svolgimento delle attività diverse da quelle di progettazione o direttore dei lavori, ma comunque rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi o regolamenti relativi alla professione assicurata, la garanzia - ferme le esclusioni previste - è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi

La garanzia si intende prestata, **nell'ambito del massimale, sino alla concorrenza, per ciascun periodo assicurativo annuo, del sottolimito indicato in polizza per la presente sezione, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.**

Il sottolimito è indicato in percentuale rispetto al massimale, percentuale che non potrà in ogni caso essere superiore al 50% del massimale stesso.

J. Perdita di documenti

L'Assicurazione comprende, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 21 lett. j), le perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i Clienti, in conseguenza di perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto od incendio. Ai fini di questa garanzia è compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, **purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'Assicurato e dall'Impresa di comune accordo, esclusi però, dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati.** La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza di Euro 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.

K. Multe e ammende

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 25 lettera h), l'assicurazione vale anche, per le multe, ammende e sanzioni di natura fiscale inflitte ai Clienti dell'Assicurato per errori involontariamente commessi dall'Assicurato stesso o da suo dipendente. **La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza di Euro 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo,** indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.

L. Tutela della privacy

A deroga di quanto previsto all'Articolo 21.lett. i) delle Nome di polizza, l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terze persone derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali o di informazioni societarie non pubbliche di terze persone giuridiche, purché non derivanti da comportamento illecito continuativo. Per errato trattamento si intende furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative non pubbliche: personali di terzi; societarie di terzi; che siano in possesso, custodia o controllo diretto da parte dell'Assicurato o di un Terzo designato dall'Assicurato stesso per il cui fatto è legalmente responsabile. Sono esplicitamente escluse le sanzioni di natura amministrativa nonché le multe ed ammende inflitte personalmente all'Assicurato o alle persone di cui lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. La presente estensione è prestata, nell'ambito del massimale assicurato, sino alla concorrenza di Euro 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.

M. Certificazione energetica

Si precisa che la garanzia è estesa all'attività di certificatore energetico, purché svolta nel rispetto dei requisiti fissati dalla legge per l'esercizio dell'attività.

Resta in ogni caso esclusa dalla copertura l'attività di certificazione energetica svolta in relazione ad opere e impianti per i quali l'assicurato abbia svolto attività di progettista o che siano stati realizzati da imprese di cui l'assicurato sia amministratore, socio o dipendente.

Restano in ogni caso esclusi i danni da mancato risparmio energetico atteso o promesso.

1. Studio associato – Garanzia estesa

A parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 14 delle Norme di polizza, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante dall'attività professionale svolta in forma individuale al di fuori dell'ambito dello studio.

Pertanto, ai fini e per gli effetti dell'art. 4 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, gli Assicurati sono tenuti a comunicare anche gli introiti derivanti dall'attività svolta in forma individuale.

Il massimale indicato sul frontespizio di polizza resta a tutti gli effetti unico e rappresenta il limite massimo ed invalicabile di esposizione dell'Impresa anche nel caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più professionisti assicurati con la presente polizza

2. Danni alle opere

A parziale deroga dell'articolo 25 lettera e) delle Norme di polizza e **limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori**, la garanzia è estesa ai danni alle opere in fase di costruzione, provocati:

- **da rovina totale delle opere stesse**, compresi i danni alle porzioni delle opere non direttamente oggetto dei lavori o per le quali l'Assicurato non rivesta la qualifica di progettista o direttore dei lavori;
- **da rovina parziale e/o gravi difetti delle opere destinate per propria natura a lunga durata**, che compromettano in maniera certa ed attuale il normale funzionamento dell'opera.

Ferma ogni altra "Norma" che regola l'assicurazione, si precisa che sono comprese in garanzia le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa ed attuale il normale funzionamento dell'opera determinando pericolo di rovina dell'opera stessa, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Impresa. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti, o sull'entità di esse vige quanto previsto alla precedente Condizioni Particolare D.

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza del 50% del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo detraendo lo scoperto e/o franchigia indicati specificatamente in polizza per questa estensione.

3. Mancata rispondenza delle Opere

A parziale deroga dell'articolo 25 lettera c) delle Norme di polizza, l'assicurazione vale per le perdite patrimoniali cagionate a terzi (compreso il Committente) conseguenti a gravi difetti dell'opera progettata e/o diretta, che rendano inidonea l'opera stessa all'uso cui è destinata.

La garanzia vale per le richieste di risarcimento riferite a gravi difetti riscontrati dopo il loro compimento, ma comunque non successivamente al collaudo, purché lo stesso sia avvenuto entro 3 mesi dall'ultimazione; per data di compimento si intende il verificarsi di una delle circostanze riportate al precedente articolo 25 lettera j) delle Norme di polizza.

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza di Euro 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.

4. Funzioni svolte nell'ambito del D.Lgs. 81/08

L'assicurazione si intende estesa, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 25 lettera g), ai danni per morte, lesioni corporali o danneggiamenti a cose in relazione allo svolgimento dell'attività di:

- responsabile dei lavori
- responsabile coordinatore della progettazione
- responsabile coordinatore dell'esecuzione dei lavori

disciplinata del D. Legs. 81/08, per danni involontariamente cagionati a terzi (compresi i Committenti).

La garanzia vale sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio di tali attività.

La garanzia non comprende i danni conseguenti ad interruzioni o sospensioni di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza del 50% del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo detraendo lo scoperto e/o franchigia indicati in polizza.

5. Ultrattività decennale

A parziale deroga di quanto stabilito dalla Condizione Particolare F "Garanzia a favore degli eredi", si conviene tra le Parti che la garanzia è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato o agli eredi dello stesso, entro il termine di 10 anni dalla data di cessazione della polizza oppure di cessazione dell'attività, purché riferite a fatti generatori della responsabilità commessi durante il periodo di vigenza della polizza stessa. Per periodo di vigenza si intende il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della polizza e la data di cessazione della stessa, escluso il periodo di retroattività. La presente estensione è prestata negli stessi termini ed alle stesse condizioni di polizza e nell'ambito del massimale assicurato in vigore al momento della cessazione della polizza o di cessazione dell'attività. Detto massimale costituisce la massima esposizione dell'Impresa per tutte le richieste di risarcimento complessivamente pervenute nel corso del predetto termine. L'Impresa non può recedere per sinistro durante tale periodo.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB014311-RPI-EDZ-0119 - R.C. PROFESSIONE - PERITI INDUSTRIALI